REPUBBLICA ITALIANA 162/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello in materia di pensioni, iscritto al n. **61644** del ruolo generale, proposto dall'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Antonietta Coretti (*avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it*), Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali,

contro

omissis, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis* (c.f.: *omissis*) e ***omissis*,** nato a

omissis (*omissis*) il *omissis*, entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Angelo Antonio Pisani (*angelo.giunta@legalmail.it*), unitamente al quale sono elettivamente domiciliati presso il suindicato indirizzo digitale,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 452/2023 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, pubblicata in data 4.7.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 2.10.2025, il relatore, nonché l'avv. Giannico e l'avv. Stefania Contaldi, su delega, per gli appellati.

Svolgimento del processo

L'INPS si duole dell'epigrafata decisione, di cui chiede l'integrale riforma, con la quale la Sezione territoriale, in composizione monocratica e in funzione di giudice delle pensioni, ha riconosciuto il diritto degli odierni appellati - ex appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, con anzianità contributiva, alla data del 31.12.1995, superiore ad anni 18 – al beneficio di cui all'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, senza tener conto che la pensione di costoro era già liquidata col sistema interamente "retributivo", anziché "misto", con inconferente applicazione dell'indirizzo nomofilattico stabilito dalle Sezioni Riunite di questa Corte, giusta sentenza n. 1/QM/2021 e violazione della cennata norma sostanziale, la cui corretta applicazione avrebbe dovuto condurre a dichiarare il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti.

Si sono costituiti gli appellati, chiedendo che il gravame sia

rigettato, all'uopo richiamando le argomentazioni del primo giudice circa l'applicabilità del beneficio di cui all'art. 54 cit. anche al personale (para)militare usufruente della pensione col sistema retributivo e non misto.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

Ai fini motivazionali e in ossequio ai principi di sinteticità degli atti del giudice (art. 5, comma 2, c.g.c.) e del precedente conforme [art. 39, comma 1, lett. d) c.g.c. e art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.,], vieppiù rafforzato in materia pensionistica (art. 167, comma 4, c.g.c.), può darsi integrale rimando alle plurime pronunce del giudice d'appello (tra le tante: C. conti, Sez. I App., n. 516/2021; Sez. II App., n. 74/2024), adesive alla tesi gravatoria quivi propugnata in casi assolutamente analoghi al presente.

In punto di fatto, non v'è contestazione sulla circostanza che gli appellati, al tempo della proposizione della domanda giudiziale, già godevano della pensione calcolata col più favorevole criterio "retributivo", assorbente il beneficio di cui all'art. 54 cit.; ha, dunque, errato il primo giudice nel riconoscere siffatto diritto, anziché dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire, alcuna utilità, potendo costoro concretamente ritrarre da una eventuale pronuncia di accoglimento.

Alla stregua delle superiori considerazioni e in accoglimento del gravame, la sentenza impugnata andrà, dunque, interamente riformata e, per l'effetto, dichiarata inammissibile la domanda introduttiva di lite.

Spese di lite compensate per peculiarità della vicenda processuale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'**INPS** e iscritto al n. **61644** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, compensando le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.10.2025.

L'Estensore — Il Presidente

f.to Aurelio Laino — f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 04/11/2025

Per il Dirigente

Il Funzionario Preposto

f.to Maria Vittoria Zotta